

# S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento  
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019  
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona  
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 31 del 15/03/2021

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI del Comune di ARAGONA, in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019.

### PREMESSO:

- CHE con la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, è stata istituita la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- CHE il suddetto articolo 1, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro prevede:
  - a) al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
  - b) al comma 683 che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;
- CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito "ARERA"), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- CHE l'ARERA con deliberazione n. 443 del 31/10/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- CHE l'allegato A della predetta deliberazione individua il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR), un nuovo metodo per la costruzione del piano economico finanziario;

## ATTESO

- CHE l'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF prevede specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario (di seguito anche: PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);
- CHE la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'art. 6 della deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, che prevede il seguente iter:
  - a) il soggetto gestore, cioè chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario, che può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo, predispose il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale "grezzo", redatto secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A alla deliberazione 443/2019), e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
  - b) l'ente territorialmente competente, di seguito "ETC", cioè l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed attivo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, effettua la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall'assunzione delle determinazioni;
  - c) l'ARERA approva i Piani Economici Finanziari. Nelle more dell'approvazione del PEF da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione. Fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di validazione;

## DATO ATTO

- CHE il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:
  - dalla dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente (comma 6.2);
- CHE la SRR ATO 4 è Ente Territorialmente Competente (ETC), per le finalità di cui alla Deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, cui sono attribuite le seguenti competenze:
  1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del Comune;
  2. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
  3. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle " pertinenti determinazioni";

## CONSIDERATO

- CHE, in ottemperanza della Legge Regionale n. 9 dell'8 aprile 2010, il Comune di ARAGONA, assieme ad altri Comuni della Provincia di Agrigento, nonché al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ha costituito con atto rep. N. 17911 del 09/12/2013 una società consortile a responsabilità limitata denominata "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO 4 AGRIGENTO EST (SRR ATO 4)";
- Che scopo della SRR è quello di assicurare l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di dell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento (ATO 4);

## CONSIDERATO, altresì

- CHE il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è affidato alla SEA SRL e ICOS SRL;
- CHE il contratto di affidamento per il servizio di igiene urbana riguarda in particolare i "Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, incluso il conferimento agli impianti di smaltimento autorizzati; servizi di pulizia del territorio; gestione del centro di raccolta comunale (...)";
- CHE il Comune medesimo svolge l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;

## VISTI E RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" (di seguito: deliberazione 102/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: deliberazione 238/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2020, 299/2020/R/RIF, recante "Differimento dei termini di cui alla deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF in materia di copertura dell'esposizione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; il documento per la consultazione

dell'Autorità 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: documento per la consultazione 189/2020/R/RIF);

- la determina 27 marzo 2020, 02/DRIF/2020, recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari" (di seguito: determina -02/DRIF/2020);
- il Comunicato dell'Autorità 6 luglio 2020, recante "Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2020";
- la mail-pec prot. n. 24697 del 24/12/2020 (agli atti prot. n. 5419 del 28/12/2020) con cui il Sindaco di Aragona ha trasmesso il Piano Finanziario del Comune di Aragona per l'anno 2020 e i relativi allegati;
- la mail-pec del 28/12/2020 (agli atti prot. n. 24885 del 28/12/2020) con cui è stata trasmessa la deliberazione di G.M. n. 125 del 28/12/2020 di approvazione del PEF 2020;
- la nota di questa Società d'Ambito prot. n. 194 del 12/01/2021 con cui si invitava il Comune a volere integrare la documentazione inviata con la nota in oggetto con i dati e le informazioni previste nell'allegato A Titolo VI - INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO art. 18;
- la nota del 25/1/2021 del Responsabile del VI° Settore del Comune (agli atti prot. n. 427 del 25.1.2021), con cui sono pervenuti l'appendice e la relazione al PEF 2020;
- la nota prot. n. 4100 del 17/2/2021 del Responsabile del VI° Settore del Comune (agli atti prot. n. 862 del 17.2.2021), con cui sono pervenute le deliberazioni consiliari relative all'approvazioni dei PEF anni 2018-2019-2020;
- la nota del 9/3/2021 del Responsabile del VI° Settore del Comune (agli atti prot. n. 1260 del 12.3.2021) con cui è pervenuta l'istanza per il superamento del limite di crescita
- la documentazione integrativa del Piano Finanziario del Comune per l'anno 2020 così composta:
  - relazione di accompagnamento al PEF del Comune di Aragona - Appendice 2;
  - PEF 2020 Appendice 1 MTR;
  - dichiarazione di veridicità del Sindaco;
  - Pef grezzo dei gestori dei servizi di raccolta ecc. SEA srl e Icos srl, e rispettive dichiarazioni di veridicità;
  - Delib. di C.C. n. 12 del 28/3/2018 relativa all'approvazione PEF anno 2018;
  - Delib. di C.C. n. 10 del 29/3/2019 relativa all'approvazione PEF anno 2019;
  - Delib. di C.C. n. 24 del 31/12/2020 relativa all'approvazione tariffe TARI anno 2020;
  - istanza per superamento limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 07/04/2017, verbale n. 7, con la quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 25/05/2020, verbale n. 7, con la quale sono state attribuite specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 18/12/2020, verbale n. 16, con la quale è stato delegato il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, a validare, con propria determinazione, i Piani Economici Finanziari TARI predisposti dai Comuni, previa istruttoria da parte di un gruppo di dipendenti, individuati dallo stesso Direttore ed a trasmetterli successivamente all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione di competenza;

## DATO ATTO

- CHE, ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019, il gruppo interno della SRR appositamente nominato, dopo aver svolto adeguata istruttoria, sulla base della documentazione inviata ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF e successive modifiche ed integrazioni, ha verificato la coerenza regolatoria degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2, essendo stati adempiuti gli obblighi di trasmissione degli atti e delle informazioni inerenti alla predisposizione tariffaria per l'anno 2020 nelle forme e nelle modalità previste;
- CHE, in particolare, il piano economico finanziario - nel quale risultano esplicitate, per l'anno 2020, le entrate tariffarie massime ammissibili nel rispetto del limite di crescita annuale (riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A) - è stato elaborato coerentemente con gli obiettivi definiti dall'Ente territorialmente competente;
- CHE il costo relativo al PEF 2020, a seguito dell'inserimento dei parametri di competenza della Società d'Ambito è pari ad €. 1.973.033,63. La tariffa massima riconosciuta nel rispetto del limite di crescita è pari ad €. 1.523.357;
- CHE nell'istanza inoltrata dal Comune per il superamento del limite di crescita in data 09/03/2021 viene chiesto di aumentare le entrate tariffarie per il 2020 di una ulteriore somma di €.440.900 per maggiori oneri di servizi di smaltimento in discarica e di servizi di avvio al recupero presso impianti, nonché per il ritardato inizio del nuovo servizio di raccolta porta a porta che ha comportato un aumento dei costi previsionali per il 2019.;
- CHE, ai sensi degli art. 4, 5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente;

Per tutto quanto sopra

## DETERMINA

- 1) di validare il piano economico finanziario per la determinazione della TARI del Comune di **Aragona** anno 2020, comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato I e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n.443/2019, per l'importo complessivo pari ad €. 1.973.033,63 di cui €.1.521.087 relativi alla parte variabile e €. 460.108 relativi alla parte fissa.
- 2) di stabilire che la  $\sum T_{max}$  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) ammontano ad €.1.523.357, come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 443/2019, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, al Comune oltre alla tariffa massima riconosciuta nel rispetto del limite di crescita di quanto previsto all'art. 4.1 pari a €.1.523.357,00 viene riconosciuta la maggiore somma di ulteriori €. 440.900,00; di fissare a €. 1.964.257,00 l'importo della tariffa ammissibile riconosciuta, in deroga al limite di crescita tariffario, così come richiesto dal comune di Aragona con la citata istanza di richiesta;
- 4) di dare atto che, per le superiori determinazioni, si ritiene di inoltrare all'ARERA formale istanza per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'importo ulteriore di €. 440.900, così come richiesto dal Comune di Aragona e così come previsto all'art. 4.5 e 4.6 dell'Allegato A- MTR.
- 5) di trasmettere, altresì, la presente al Comune di **Aragona** per tutti gli adempimenti di competenza;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale

Dr. Claudio Guarneri



# S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento  
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019  
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona  
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

## ISTRUTTORIA PROPEDEUTICA ALLA VALIDAZIONE DEL P.E.F. 2020 DEL COMUNE DI ARAGONA (AG)

**OGGETTO:** Deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA). Istruttoria propedeutica alla validazione del Piano economico-finanziario (PEF) del Comune di ARAGONA ai fini dell'approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2020.

Premesso che:

- la Deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31/10/2019 fissa le modalità per la predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe Tari e della tariffa corrispettiva per l'anno 2020;

- in data 3/2/2020, presso i locali di questa Società d'Ambito, si è svolta una riunione operativa con i Responsabili dei Comuni Soci dei settori di Ragioneria e Tecnico/Ambiente per la redazione e approvazione dei P.E.F., dove si è convenuto che:

1) il Comune redigerà il P.E.F. utilizzando i dati sui costi operativi di gestione, nelle forme indicate nella deliberazione ARERA, dei diversi gestori dei servizi, ed in particolare:

- a) Gestore delle attività di raccolta e trasporto, spazzamento dei RSU;
- b) Gestore delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei RSU;
- c) Gestore delle attività di riscossione dei tributi TARI.

- con nota SRR prot. n. 692 del 4/2/2020 oltre a definire un cronoprogramma per l'inoltro dei PEF al fine di consentire la successiva validazione da parte della SRR di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, venivano trasmessi ai Comuni Soci 3 schemi di note di richiesta dati sui costi operativi di gestione da inviare ai Gestori dei servizi di cui ai precedenti punti a), b) e c), e lo schema di dichiarazione di veridicità dei dati.

- il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 che detta "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. 29/04/2020, n. 110), all'art. 107, comma 5, prescrive che " *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*".

- con nota SRR prot. n. 3996 del 22/9/2020, rilevato che a quella data non era pervenuta da parte dei Comuni Soci alcuna documentazione inerente i P.E.F. da redigere secondo lo schema tipo predisposto

dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/rif,, e ss.mm.ii., dovendo rispettare tempi fissati dalle norme vigenti, i Comuni venivano invitati ad inviare i Piani Finanziari entro il 15/11/2020 al fine di consentire a questa SRR l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e trasmettere all'Autorità la documentazione prevista nel rispetto dei tempi previsti;

- con nota SRR prot. n. 4290 del 12/10/2020 i Sindaci dei Comuni Soci ed i rispettivi Responsabili Economico/finanziario e Tecnico venivano invitati a partecipare ad una giornata di studi per il giorno 16/10/2020 presso la sala riunioni del Palazzo IRSAP, zona Industriale ASI di Aragona; in detta riunione sono state illustrate le modalità e tempi di redazione, validazione e approvazione del PEF;
- con nota SRR prot. n. 5274 del 15/12/2020 si sollecitavano i Comuni Soci all'invio dei P.E.F. al fine di effettuare l'attività di validazione di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e ss.mm.ii.

Ciò premesso,

Vista la deliberazione del CDA della S.R.R. nella seduta n. 16 del 18/12/2020 con la quale è stato delegato il Direttore Generale a validare i Piani Economici Finanziari predisposti dai Comuni, previa istruttoria da parte di un gruppo di dipendenti, individuati dallo stesso Direttore;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 29/12/2020 con la quale si è proceduto ad individuare il gruppo per la validazione dei PEF dei Comuni Soci ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e ss.mm.ii..

Vista la mail-pec prot. n. 24697 del 24/12/2020 (agli atti prot. n. 5419 del 28/12/2020) con cui il Sindaco di Aragona ha trasmesso il Piano Finanziario del Comune di Aragona per l'anno 2020 e i relativi allegati. Vista la mail-pec del 28/12/2020 (agli atti prot. n. 24885 del 28/12/2020) con cui è stata trasmessa la deliberazione di G.M. n. 125 del 28/12/2020 con cui è stato approvato il PEF 2020.

Vista la nota di questa Società d'Ambito prot. n. 194 del 12/01/2021 con cui si invitava il Comune a volere integrare la documentazione inviata con la nota in oggetto con i dati e le informazioni previste nell'allegato A Titolo VI – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO art. 18.

Atteso che a seguito di incontri con i funzionari del Comune incaricati e i responsabili del gruppo di validazione della SRR, con nota del 25/1/2021 del Responsabile del VI° Settore del Comune (agli atti prot. n. 427 del 25.1.2021), sono pervenuti l'appendice e la relazione al PEF 2020.

Successivamente, con nota prot. n. 4100 del 17/2/2021 del Responsabile del VI° Settore del Comune (agli atti prot. n. 862 del 17.2.2021), sono pervenute le deliberazioni consiliari relative all'approvazioni dei PEF anni 2018-2019-2020.

Con nota del 9/3/2021 del Responsabile del VI° Settore del Comune (agli atti prot. n. 1260 del 12.3.2021) è pervenuta l'istanza per il superamento del limite di crescita

Pertanto la documentazione integrativa del Piano Finanziario del Comune per l'anno 2020 è adesso così composta:

- 1) relazione di accompagnamento al PEF del Comune di Aragona - Appendice 2;
- 2) PEF 2020 Appendice 1 MTR;
- 3) dichiarazione di veridicità del Sindaco;
- 4) Pef grezzo dei gestori dei servizi di raccolta ecc. SEA srl e Icos srl, e rispettive dichiarazioni di veridicità;
- 5) Delib. di C.C. n. 12 del 28/3/2018 relativa all'approvazione PEF anno 2018;
- 6) Delib. di C.C. n. 10 del 29/3/2019 relativa all'approvazione PEF anno 2019;
- 7) Delib. di C.C. n. 24 del 31/12/2020 relativa all'approvazione tariffe TARI anno 2020;
- 8) istanza per superamento limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.



Ciò premesso, i sottoscritti arch. Gaetano Alletto, rag. Giuseppe Romito e geom. Pasquale Traina, componenti del gruppo di validazione dei P.E.F. dei Comuni dell'ATO 4 Agrigento Est, esaminato il P.E.F. del Comune di Aragona che contiene i dati e le informazioni previste dalla deliberazione ARERA n. 43/2019/R/RIF del 31/10/2019 e ss.mm.ii. (18.3), ed in particolare:

- a) *Il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei R.S.U con la tabella Appendice 1 MTR che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti;*
- b) *relazione di accompagnamento, Appendice 2 MTR;*
- c) *la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante dell'Ente;*
- d) *la relazione del Piano Economico e finanziario e la dichiarazione di veridicità dei gestori dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU;*
- e) *i PEF relativi alle annualità 2018-2019-2020;*
- f) *istanza per superamento limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.*

Atteso che la tabella *Appendice 1 MTR* riporta i costi relativi al PEF 2020, a seguito dell'inserimento dei parametri di competenza della Società d'Ambito, pari ad €. 1.973.033,63. La tariffa massima riconosciuta nel rispetto del limite di crescita è pari ad €. 1.523.357.

Rilevato che nell'istanza inoltrata dal Comune per il superamento del limite di crescita in data 09/03/2021 viene chiesto di aumentare le entrate tariffarie per il 2020 di una ulteriore somma di €.440.900 per maggiori oneri di servizi di smaltimento in discarica e di servizi di avvio al recupero presso impianti, nonché per il ritardato inizio del nuovo servizio di raccolta porta a porta che ha comportato un aumento dei costi previsionali per il 2019.

Tutto ciò premesso,

assunte le opportune determinazioni di questo Ente territorialmente competente relativamente ai coefficienti di gradualità, alla verifica del limite di crescita, e alle grandezze fisico-tecniche di cui all'art.16 Allegato A, e atteso che tra i propri compiti rientra la facoltà di valutare eventuali richieste di superamento del limite di crescita delle entrate tariffarie previste nel MTR, i sottoscritti ritengono che il PEF 2020 del Comune di Aragona, sia validabile per l'importo complessivo di €. 1.973.033,63 di cui €.1.521.087 relativi alla parte variabile e €. 460.108 relativi alla parte fissa. Che oltre alla tariffa massima riconosciuta nel rispetto del limite di crescita di quanto previsto all'art. 4.1 di €.1.523.357,00 viene riconosciuta la maggiore somma di ulteriori €. 440.900,00, per un'importo massimo della tariffa ammissibile di **€. 1.964.257,00** in deroga al limite di crescita tariffario, così come richiesto dal comune di Aragona con la suddetta istanza di richiesta.

Pertanto viste le superiori determinazioni si ritiene di inoltrare all'ARERA formale istanza per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'importo ulteriore €. 440.900 per il 2020, come richiesto dal Comune di Aragona e come previsto all'art. 4.5 e 4.6 dell'Allegato A MTR.

Aragona, 15/03/2021

arch. Gaetano Alletto

rag. Giuseppe Romito

geom. Pasquale Traina

